

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

LIII.

TORNATA DEL 29 APRILE 1875

Presidenza del Vice-Presidente SERRA F. M.

SOMMARIO — *Sunto di petizioni — Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali — Dichiarazione del Senatore Lampertico, Relatore, e modificazioni proposte dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ai diversi numeri dell'art. 1. — Dichiarazioni e considerazioni del Relatore in merito a queste proposte — Replica del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, e sua proposta di variante al N. 2, oppugnata dal Relatore — Spiegazioni chieste dal Senatore Borgatti sull'art. 1, fornite dal Relatore e dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Replica del Senatore Borgatti — Osservazioni del Senatore Pescatore, al quale risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Dichiarazioni dei Senatori Borgatti e Pescatore — Variante proposta dal Ministro di Grazia e Giustizia al N. 2, approvata — Osservazione del Senatore Pescatore al primo paragrafo dell'articolo — Dichiarazione del Ministro di Grazia e Giustizia — Modificazione proposta dal Senatore Pescatore al N. 3, combattuta dal Relatore — Approvazione dell'art. 1, modificato — Variante al primo alinea dell'art. 2, proposta dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Emendamento del Senatore Miraglia al secondo capoverso, oppugnato dal Ministro di Grazia e Giustizia — Replica del Senatore Miraglia — Considerazioni del Relatore, del Senatore Pescatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — Approvazione dei due primi comma dell'articolo coll'emendamento del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Reiezione dell'emendamento Miraglia — Approvazione del terzo comma e dell'intero articolo — Parole del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio e del Relatore, e rinvio dell'art. 3 — Approvazione dell'art. 4 — Soppressione dell'art. 5 proposta dalla Commissione, non accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Spiegazioni del Relatore e sua proposta, accettata dal Ministro di Grazia e Giustizia — Parole del Senatore Miraglia — Arcerlenze del Senatore Sineo, cui risponde il Ministro di Grazia e Giustizia — Considerazioni del Senatore Miraglia e del Ministro di Grazia e Giustizia — Emendamento proposto dal Senatore Beretta, appoggiato dal Senatore Cabella, combattuto dal Relatore — Replica del Senatore Beretta, cui risponde il Senatore Corsi T. — Domanda del Senatore Sineo, cui risponde il Relatore.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e di Agricoltura, Industria e Commercio e più tardi intervengono i Ministri della Guerra e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CHIESI dà

quindi lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 25. Il vescovo di Como con alcuni ecclesiastici della medesima diocesi fanno istanza al Senato affinché venga respinto l'articolo 11 del progetto di legge sul reclutamento.

26. Il vescovo di Lodi (*identica alla precedente*).

27. Parecchi abitanti della diocesi di Lodi (*identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*).

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

28. Alcuni abitanti della città di Como (*identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*).

29. Alcuni abitanti della parrocchia di San Bartolommeo di Como (*identica alla precedente e mancante dell'autenticità delle firme*).

Seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge sulle Società ed Associazioni commerciali.

Ieri fu chiusa la discussione generale: oggi passeremo alla discussione e votazione degli articoli.

Si dà lettura del primo articolo:

CAPO I.

Delle società commerciali.

SEZIONE I.

Delle società commerciali in generale.

Art. 1.

« Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio. »

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A nome dell'Ufficio Centrale propongo invece dell'art. 1 del progetto del Ministero, l'art. 1 che leggesi nel progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministero può accettare l'art. 1, quale è proposto dall'Ufficio Centrale; salvo alcune variazioni da introdurre al paragrafo 2, ed al 3, sulle quali credo facilissimo l'accordo, ed una variazione al paragrafo 4, sulla quale l'accordo temo sarà alquanto più difficile.

PRESIDENTE. Ammette il signor Ministro la soppressione del N. 5 dell'art. 2 in cui è detto che « *La società cooperativa, nella quale il capitale è formato coll'emissione di azioni di numero variabile e non trasmissibili e gli obblighi della Società sono garantiti soltanto dal capitale medesimo?* »

Faccio osservare che se il signor Ministro ammette la soppressione di questo numero, sarà necessario modificare anche nel progetto dell'Uf-

ficio Centrale l'articolo secondo, che è identico a quello del progetto del Ministero, in cui si parla nuovamente di società cooperativa, e bisognerà per conseguenza mettere in armonia tra di loro i due articoli suddetti in modo che non si faccia in essi più menzione della società cooperativa.

Per ora domando al signor Ministro se accetta la soppressione del N. 5 dell'art. 2 del progetto dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. È necessario su questo punto dare qualche spiegazione.

Se si trattasse di una vera soppressione del paragrafo che riguarda le società cooperative, il Ministero non potrebbe acconsentire. Ma che non si tratti di vera soppressione, sibbene di un trasporto, lo ha ieri dimostrato l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, quando piuttosto che muovere rimprovero al Ministero di essersi occupato delle società cooperative in questo progetto di legge, gliene faceva anzi lode.

Se non che egli credeva che non tutte le forme e le condizioni proposte dal Governo, per queste specie di società, corrispondessero alla loro natura, al loro modo di essere, e alle necessità in cui si trovano in Italia.

Al Ministero piacque di sentire quella dichiarazione dalla bocca dell'onorevole Relatore; imperocchè delle società cooperative era impossibile non tener conto in questa legge sulle società commerciali, così per le ragioni dette da lui con tanta competenza e dottrina, come per una che egli non disse, ma che certamente egli conosce, ed è questa: che le società le quali si chiamano cooperative o popolari, presso di noi hanno più che altrove il carattere di società commerciali. E tali non esito a dirle, sebbene abbiano certi loro caratteri particolari, imperocchè nessuna di esse, che io sappia, s'interdice il commercio; anzi credo di non esagerare dicendo che, tutto lo esercitano, e se, per esempio, si volesse restringere le prerogative o la denominazione di cooperative a quelle sole società che sono fondate sulla mutualità esclusivamente, forse di società cooperative non ne resterebbe una in Italia.

Dunque, premessa la dichiarazione, che non s'intenda abbandonarne il concetto, ma rimandare i provvedimenti relativi alle società coope-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

rative in altro luogo di questo progetto, il Ministero accetta la soppressione di questo N. 5 dell'art. 2.

Anzi, anticipandone la discussione, dichiaro che sull'articolo complessivo, che l'Ufficio Centrale propone di sostituire a tutti quelli coi quali il Ministero credeva opportuno di regolare la vita delle società cooperative, il Ministero stesso avrà qualche variante e qualche aggiunta da proporre.

E qui per non ridomandar la parola troppo presto, dovrei dichiarare gl'intendimenti del Ministero rispetto agli altri paragrafi dell'articolo primo proposto dall'Ufficio Centrale. Noi vorremmo, mercè d'una semplice variante, eliminare la necessità di spiegare il concetto del legislatore mediante una parola messa fra parentesi. Il Ministero non ignora che qualche legislazione straniera usa questo metodo; ma non è bello, ripugna alla nostra indole, e sarebbe una novità non desiderabile nella nostra legislazione. Definendo le varie forme di società, l'Ufficio Centrale scrisse nel paragrafo 2: « la società in *accomandita semplice* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata di uno o più soci solidari (accomandatari). » Con qualche variante proporrei di sostituire: *la società in accomandita semplice nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari*. Nel seguito poi del paragrafo che dice: « ed alla responsabilità di uno o più soci limitata ad una quota determinata (accomandanti) leverei quell'*accomandanti* in quel luogo e proporrei di dire: *e della responsabilità di uno o più soci accomandanti, limitata ad una quota determinata*.

Così nel § 3 credo in verità che non sia alcuna differenza fra il concetto dell'Ufficio Centrale e il concetto del Ministero, ma solo che vi sia una involontaria omissione nel testo proposto dall'Ufficio Centrale. Dice il testo:

« La società in *accomandita per azioni* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata degli accomandatari e dal capitale degli accomandanti formatosi per azione. »

Dopo l'attributo *illimitato* aggiunto per significare e determinare la responsabilità, pregherei l'Ufficio Centrale di aggiungere la pa-

rola *solidaria* degli accomandatari.... Sono lieto di vedere un segno d'assenso, da parte dell'onor. Relatore.

Viene il paragrafo, nel quale temo, come accennai, non sia egualmente facile l'accordo.

Il Ministero dopo lunga e matura ponderazione non crede di potere accettare la novità che propone l'Ufficio Centrale, vale a dire, introdurre una forma di società anonima nella quale il capitale non sia diviso per azioni, le quali debbano avere tutte lo stesso tipo e valore, ma propone di dividerlo per quote.

Queste quote pare al Ministero, che altererebbero il concetto delle società anonime, e le investirebbero di un carattere più proprio delle società in accomandita. Nelle società in accomandita s'intende bene che vi sia la varietà delle quote; ma non lo si intende nelle società anonime. Nè per questo modo si viene a recare qualche impedimento alla formazione di queste società, a seconda del libero volere ed a seconda della convenienza e dei reciproci interessi; perchè quando il capitale sociale delle anonime società lo avete diviso in azioni ciasceduno ne piglia quel numero, che stima conveniente e corrispondente alle proprie forze ed ai propri interessi.

Ho esaminato tutte le moderne leggi sulle società anonime e non mi è stato dato di ritrovarne alcuna, in cui questa forma delle quote invece delle azioni sia stata introdotta. Può darsi che io non le abbia esaminate tutte; ma le principali e più recenti non mi danno esempio di queste società anonime il cui capitale sia diviso in quote.

Non mi pare che la Relazione dell'Ufficio Centrale raccomandi questa novità ad un concetto fondamentale ed essenziale, quindi io sarei molto lieto che desso rinunciasse a questa parte della sua proposta: che se per mala ventura credesse di persistere nella sua idea, dovrei avvertirlo che ci saranno, non vorrei esagerare il numero, una trentina di articoli di questo progetto che vanno modificati, poichè l'Ufficio Centrale di questa aggiunta della quota, la quale con una apparenza molto leggera e molto tenue crea una nuova forma di società anonima, ha poi tenuto conto solamente in un articolo o due. Ma essendo che tutta l'economia, tutta l'orditura del progetto sia fondata sul concetto che l'anonima abbia il suo

capitale diviso in azioni, e tutto ciò che riguarda la forma e i diritti e i doveri sia minutamente coordinato a questo; se, ripeto, per mala ventura l'Ufficio Centrale non acconsentisse ad abbandonare quella *quota*, e non si contentasse della sola parola *azione* che ha così chiaro e preciso significato nel linguaggio comune, bisognerebbe innanzi tutto che esso s'incaricasse di riformare in molte parti il progetto di legge che stiamo discutendo.

Se l'Ufficio Centrale acconsente nelle varianti che ho accennate e nella proposta della soppressione, non vi sarebbe più luogo a discutere intorno a questo primo articolo; ma se invece persiste nella integrità della sua proposta, allora bisognerà discuterla, per vedere da qual parte penderà il senno del Senato.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non ha nessunissima difficoltà di accettare intanto la modificazione che il Ministero introduce nel N. 2 dell'articolo.

Spiegherò perchè si è detto così dall'Ufficio Centrale.

Ci pareva che non fosse molto opportuno di porre la solidarietà in un luogo dove si parla anche di un solo socio. È vero però che già s'intende da sé che la solidarietà non può riferirsi se non a quei casi in cui si tratta di più soci; pure, siccome è questione di stile, non essendoci poi d'altronde nessuna ragione giuridica che vi osti, posso senza più rimettermi all'onore del Ministro d'Agricoltura e Commercio, pel quale l'ufficio di Ministro non fa dimenticare quello di scrittore.

Quanto al N. 4 dell'art. 1, sono in obbligo di manifestare al Senato le ragioni per cui si è introdotta quell'aggiunta. Quell'aggiunta si è introdotta perchè avendo noi stabilito la definizione delle varie specie di società secondo la diversa responsabilità che ne consegue, si volle eliminare tutti quei caratteri di secondo ordine che possono turbare in qualche modo il criterio fondamentale.

Essenzialmente la società anonima si distingue dalle altre, perchè in essa gli obblighi sociali vi sono garantiti solo da un determinato capitale.

La divisione del capitale in azioni è una co-

modità, ma non è caratteristica delle società anonime, perchè intanto è comune anche alle accomandite per azioni, e perfino a società civili.

È poi indispensabile che, quando si limita la responsabilità ad un certo capitale, questo capitale sia diviso in azioni?

Questa divisione è causa bensì di speciali disposizioni e cautele, ma intrinsecamente non ha un carattere di necessità.

Vuolsi dire che, rispondendo nella società anonima il capitale, ciò non avvenga, se quel tanto, che si conferisce, non si incorpora in una azione, indipendente affatto da una persona determinata?

Ciò non è vero fino almeno che l'azione sia pagata, perchè chi prende l'azione ha pure l'obbligo di pagarla; non è nemmeno vero per le azioni nominative.

Vuolsi dire, che la trasferibilità dell'azione si è la principale ragione delle particolari cautele per le società anonime? Poco male, se queste cautele stanno anche quando quel tanto, per cui ci siamo obbligati, non s'immedesima in un'azione; e d'altronde sia pure che ci obblighiamo fino ad una determinata quota, e non vi diamo subito la forma di azione; ciò può farsi però quando meglio piace.

Nella discussione della legge francese del 1867, si è sollevata la questione, ma non si è risolta.

Noi abbiamo preferito di affrontarla addirittura, e ci pareva che fosse ammissibile anche una società limitata a un certo capitale sebbene non diviso in azioni.

Però l'Ufficio Centrale, nella considerazione sopraddetta che non basterebbe introdurre accanto all'azione, come uno dei modi di costituzione del capitale, la quota, ma sarebbero anche d'uopo speciali disposizioni adatte in tale supposizione, stima sufficiente che si sia chiarita la cosa, sebbene non già nel senso che aveva proposto, e acconsente a lasciare come unico modo di costituzione del capitale nella società anonima, l'azione.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Ringrazio innanzi tutto, anche personalmente, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, della

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

sua condiscendenza, nell'esprimere la quale egli ha mostrato tanta cortesia nella sostanza e nei modi; ma a rischio di essere accusato di avere ombra di questa parola *quota*, io pregherei l'onorevole Relatore di vedere se non possa eliminarsi anche dal paragrafo 2 dell'articolo, dove la parola *quota* è usata in un senso diverso da quello che avrebbe avuto al paragrafo 4. Invece di dire *quota*, si dica p. e., *somma*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Qui non potrei accettare l'osservazione dell'onorevole signor Ministro di Agricoltura e Commercio. Fino a che si tratta dell'accomandita per azioni, e della società anonima dove alla *quota* fa riscontro l'azione, una volta che non si ammette che l'azione, è d'uopo abbandonare anche l'espressione di quota.

Ma, quando si tratta dell'accomandita semplice, quest'equivoco non può nascere: e siccome la parola *quota* sta nelle consuetudini non solo giuridiche ma anche commerciali, mi parrebbe che non ci fosse veruna necessità di toglierla.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni ed essendosi perciò messo d'accordo l'Ufficio Centrale coll'onorevole signor Ministro, leggo l'articolo primo dell'Ufficio Centrale (bene inteso colle modificazioni concertate) per metterlo ai voti.

Art. 1.

« Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e distinguonsi nelle seguenti:

1. la società in *nome collettivo* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2. la società in *accomandita semplice*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari, e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una quota determinata;

3. la società in *accomandita per azioni*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria

degli accomandatari e dal capitale degli accomandanti formatosi per azioni;

4. la società *anonima*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua azione. »

È aperta la discussione sopra questo primo articolo.

L'onorevole Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Mi permetta il Senato di rivolgere una preghiera agli onorevoli signori Ministri e all'Ufficio Centrale.

L'art. 1 che è stato letto or ora dall'onorevole Presidente, stabilisce che: « sono commerciali quelle società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio. »

Io non credo che in quest'articolo nè in questa legge siano contemplate le Casse di risparmio; credo anzi che non possa neppure sorgere il dubbio.

Le Casse di risparmio, sebbene siano state dichiarate società anonime, tuttavia non hanno veramente per oggetto il commercio, nel senso giuridicamente proprio di questa parola; il commercio cioè speculativo, e lucrativo per i singoli azionisti o fondatori, per gli amministratori, per gestori o gerenti. Destinate esse principalmente a promuovere il risparmio nelle classi povere e nelle meno agiate, lo scopo loro potrebbe quasi dirsi piuttosto morale che commerciale. In altri termini: le Casse di risparmio sono società commerciali *sui generis*; come ebbe a qualificarle la Cassazione di Torino.

E cotale specialità calza principalmente alle Casse di risparmio delle Romagne, che sono quelle che io più particolarmente conosco. Ed oggi stesso ho ricevuto una lettera da un nostro esimio collega, l'onorevole Senatore Bevilacqua, molto benemerito di questi istituti, il quale così si esprime:

« Voi ben conoscete ed apprezzate queste nostre Casse di risparmio, che hanno una natura propria, distinta da altre, e meritano di essere con ogni amore e cura, per pubblico vantaggio, mantenute e favorite. »

Concludo confermando che credo che non possa sorgere dubbio che coteste società commerciali *sui generis* non sono comprese nell'articolo ora in discussione, nè contemplate in alcun'altra disposizione di questa legge.

Tuttavia, io sarei grato agli onorevoli signori Ministri ed agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale, se volessero compiacersi di esprimere in proposito il loro autorevole avviso.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto alle Casse di risparmio, il Regolamento per la legge delle Opere pie del 1862, poneva sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno ed assoggettava alla legge delle Opere pie, quelle fra le Casse di risparmio che sono mantenute da opere pie, allo scopo di beneficenza. In seguito, con decreto del 1872, si sono coi Monti frumentari poste nella dipendenza del Ministero dell'Interno. Poscia assoggettavansi rispettivamente all'uno o all'altro, colle norme indicate nel detto Regolamento. Più tardi, le Casse di risparmio passarono tutte al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Questa vicenda amministrativa corrisponde ad un fatto economico, di cui tutti quanti siamo testimoni, cioè, che istituzioni, sorte esclusivamente con intento di beneficenza, via via si andarono trasformando, anche per mancanza di altri istituti, ed assumendo qualche volta un carattere diverso da quello che avevano nel principio.

La cosa presentò molti dubbi pratici, e lo stesso Consiglio di Stato ebbe ad occuparsene; ma però mentre il Consiglio di Stato, con un suo parere dell'anno 1869, avvertiva questa trasformazione, contemporaneamente notava d'altronde l'incertezza che lascia in proposito la legislazione, la quale non ha tenuto dietro a tutte queste trasformazioni. Comunque perciò concludesse che le Casse di risparmio non mantenevano più il loro carattere ed il loro ufficio primitivo, notava, particolarmente per le Casse di risparmio della Lombardia e della Venezia, la necessità che non si qualificassero come istituti di credito, senza prima aver preso i provvedimenti indicati dalla condizione delle cose.

Fatto sta che una risposta assoluta, e categorica è difficile a darsi in proposito; prima di tutto perchè appunto per queste trasformazioni economiche a cui abbiamo assistito nei nostri giorni sonovi tante istituzioni le quali partecipano insieme al carattere di istituti di

beneficenza e di istituti di credito, e non si saprebbe tante volte vedere quale sia il prevalente; d'altra parte perchè l'applicazione della legge d'uopo è lasciarla alla giurisprudenza.

Hannovi Casse di risparmio le quali si costituiscono come società anonime. Lo dichiarano esse medesime, senza però dichiarare se intendono di essere società anonime commerciali o no; quindi secondo il nostro sistema e secondo il sistema del Governo che ammetterebbe la forma anonima anche per le società civili, per questo solo non diventano società commerciali.

Altre dichiarano di essere società anonime non solo, ma ancora di considerarsi soggette al diritto civile e commerciale. Non dipende però dalla volontà l'assoggettarsi ad un diritto od all'altro. Converrebbe pur sempre ricercare l'indole vera.

Altre invece si formano sotto l'egida del Comune, ed altre come annesse ai Monti di Pietà.

In tanta varietà mi perdonerà l'onor. Senatore Borgatti, se non posso dare una risposta precisa.

Ma pure la necessaria prudenza non mi vieta di avvertire, come nessun pregiudizio debba venire alle Casse di risparmio dalla presente legge.

Essa non fa che stabilire ancora meglio di prima, quando siavi società di commercio. Se dunque una Cassa di risparmio, anche costituita da una società, non era qualificata società commerciale finora, non sarà considerata tale per causa della presente legge.

Il fatto, che le azioni non producano lucro, e che il lucro non vada ripartito fra soci, ma a beneficio della Cassa medesima, parmi decisivo.

Ricordo qualche scrittore, che pure avverte i caratteri commerciali i quali possono riscontrarsi in una Cassa di risparmio; tuttavia osserva, come il trovarsi affidata l'amministrazione alla autorità pubblica, ovvero a rappresentanza elettiva, fa scomparire il carattere di un'impresa dinanzi a quello di istituto.

Mi sembra che queste considerazioni possano soddisfare l'onor. Senatore Borgatti, il quale d'altronde mi dispenserà da una risposta unica per istituzioni così varie.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Dopo la così lucida e compiuta risposta data dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale al Senatore Borgatti, sarebbe quasi inutile che io aggiungessi qualche parola; se non fosse che l'onorevole Borgatti nel fare le sue considerazioni aveva mostrato il desiderio di avere una risposta non solo dall'onorevole Relatore, ma anche da uno dei Ministri, ed il Ministero non può non aderire e soddisfare a questo desiderio.

Il Ministero partecipa alla sollecitudine che ha significato l'onorevole Borgatti verso le Casse di risparmio, ed in specie verso quelle Casse di risparmio, ch'egli come io meglio conosciamo, vale a dire quelle delle Romagne, le quali nella loro doppia funzione, di ricevere i depositi e di fare imprestiti, sono quelle che hanno meglio conservato il loro carattere, e che soddisfanno meglio alla promessa che sta inclusa nel loro titolo.

Se il carattere generale delle Casse di risparmio in Italia fosse eguale a quello delle Casse delle provincie romagnole, il rispondere e provvedere intorno ad esse sarebbe facile, poichè le romagnole hanno tutte la stessa origine; dal più al meno corrispondono tutte allo stesso tipo. Ma l'onorevole Relatore, con molta dottrina, ha spiegato quale differenza non solo di forma, ma sostanziale e di mezzi, e di amministrazione e di fini passi fra queste istituzioni che con unico nome attuano intendimenti diversi.

Ora, io non ho alcuna difficoltà di dichiarare a nome del Governo, che la legge che stiamo discutendo alle Casse di risparmio non può, nè deve recare alcun pregiudizio.

Aggiungerò altresì che il Ministero si preoccupa della necessità di studiare una legge, la quale sia così larga da permettere a questi Istituti di vivere sotto l'ombra sua, senza averne inceppata la vita e alterate le funzioni. Ma non è facile fare questa legge.

In Piemonte fu fatta una volta una legge, e benchè colà le Casse corrispondessero presso a poco tutte allo stesso tipo, quella legge per certe necessità che sono superiori alla volontà del legislatore, è poco o punto osservata, dimo-

dochè si verifica la sentenza del giureconsulto che: *per desuetudinem leges abrogantur*.

Furono raccolte tutte le notizie che era necessario ed utile avere intorno alle Casse di risparmio, e non le finanziarie ed economiche soltanto, ma eziandio le statutarie onde poter elaborare una legge, dentro cui sia permesso a ciascuna di esse vivere e prosperare.

Gli studi del Ministero non tarderanno ad essere pubblicati e comunicati al Parlamento.

Intanto però, ad evitare qualunque pericolo, ci riserviamo di vedere se in fine di questo progetto di legge fra le disposizioni transitorie convenga mettere un articolo che riguardi le Casse di risparmio, articolo che allontani tutti quei dubbi e pericoli a cui accennava l'onorevole Senatore Borgatti, seguendo l'autorità di un nostro Collega così benemerito di queste istituzioni, voglio dire l'onorevole Senatore Bevilacqua.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. La risposta che mi ha data gentilmente, prima dell'onorevole signor Ministro, l'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale, non è in relazione alla mia domanda; e comprenderà il Senato che anch'io debbo sapere che qui noi non sosteniamo l'ufficio di giudici, tenuti ad interpretare la legge secondo i singoli casi speciali e pratici, onde dev'essere applicata. Qui noi sosteniamo l'ufficio di legislatori, e siamo tenuti soltanto a sapere e conoscere con precisione quali siano gli oggetti a cui in genere una data legge si riferisce. So anch'io che le Casse di risparmio hanno subito successivamente diverse trasformazioni; so che non sono identiche nella loro attuale costituzione giuridica; e quelle delle Romagne, che più particolarmente conosco e che meglio di me conosce il signor Ministro Finali, si distinguono alquanto dalle altre. Ma nondimeno dev'essere lecito di chiedere se cotesti enti, sebbene non conformi tra loro ma pur sempre distinti dalle società commerciali comuni, sieno o no compresi nella legge ora in discussione. E poichè l'onorevole signor Ministro del Commercio mi ha esattamente compreso, prendo atto delle sue chiare e precise dichiarazioni, e ne lo ringrazio.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Credo che la domanda

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

molto opportuna mossa dall'onorevole Senatore Borgatti e la risposta in primo luogo data dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e quella che aggiunse l'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, lasciano per avventura luogo ad un'osservazione che non sarà inutile.

Credo che la vera risposta alla domanda dell'onorevole Senatore Borgatti spetti alla giurisprudenza di darla, fintantochè il Ministero studierà la sua legge e la proporrà; che risolva ogni difficoltà che possa correre sopra di ciò, io per ora mantengo gravissimi dubbi.

Le Casse di risparmio non sono istituti semplici, sono istituti misti e possono avere un duplice fine: fine di beneficenza, e fine di lucro.

Prima di tutto è manifesto che le Casse di risparmio, ricevendo depositi e dovendo pagare un interesse ai depositanti, naturalmente non devono, non possono tenere ozioso il capitale che ricevono in deposito; lo devono impiegare; ma vi è modo e modo. Datemi una Cassa di risparmio veramente ed unicamente o principalmente intenta al fine di beneficenza; mostratemi che, e secondo i suoi statuti e secondo le pratiche che segue generalmente, questa Cassa di risparmio non fa lucro da distribuire agli azionisti, o non intende nemmeno di farlo, intende solo d'impiegare, invece dei poveri depositanti, esser per tutti e pagare ad essi gli interessi, e allora vi dirò: questo è un istituto di beneficenza, non ha fine di lucro e quindi non è una società commerciale; e state sicuri che in casi consimili la giurisprudenza vi darà sempre la stessa risposta.

Ma invece datemi un'altra Cassa di risparmio, la quale faccia un altro ufficio, e nell'indole dei suoi statuti abbia precisamente l'intento di fare quest'altro ufficio commerciale, di raccogliere bensì tutti i capitali che depositano i poveri, ma di raccogliergli come li raccoglierebbero anche i ricchi, ammassando cioè una numerosa mole di capitali in modo che abbia lucri considerevoli da distribuire agli azionisti; fate che dal complesso delle circostanze risulti che questa Cassa di risparmio, originata per avventura da un fine di beneficenza, nel seguito si trasformò e vide che colla beneficenza si poteva benissimo anche esercitare il commercio. Ebbene, o Signori, volete che io vi dica la risposta che darà la giurisprudenza in tutti questi casi? Il principio della giurispru-

denza è consacrato da molti precedenti anche in materie consimili. Quando si tratta di istituti misti si considera ciò che prevale; non si arresterà la giurisprudenza alla considerazione dei piccoli vantaggi che per avventura possa la società distribuire, giacchè non si possono così bene misurare gli impieghi cogli interessi che si debbono pagare, che qualche volta non sopravvanzi un po' di utile alla società, nel medesimo modo che tal'altra volta dovrà sopperire del proprio per pagare gli interessi.

Non baderà la giurisprudenza a queste minime differenze, ma vedrà in fatto quale è l'elemento che prevale. Tanto è certo che un istituto di pura beneficenza non può essere commerciale, quanto è certo che un istituto il quale procede con intenti e con risultati di lucro è una società commerciale, quanto infine è certo che, risultando un miscuglio, una mistura di beneficenza e di lucro, la giurisprudenza non potrà mai seguire altro criterio che quello di far prevalere ciò che è prevalente, dichiarando in questo senso commerciale o non commerciale la società.

Ora, da quello che ho inteso risultandomi che le Casse di risparmio delle Romagne hanno prevalente questo fine di beneficenza, per me credo che le Casse di risparmio delle Romagne non saranno mai dichiarate società commerciali.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero ha dato due risposte all'eccitamento fatto dall'onorevole Senatore Borgatti. Ha detto da prima l'onorevole mio collega dell'Agricoltura e Commercio, che il Governo si preoccupa della grave materia che riguarda le Casse di risparmio, e sta studiando un progetto di legge che vi provveda. Ha detto in secondo luogo, che si esaminerà pure con diligenza, se nella parte della legge che riguarda le disposizioni transitorie, non sia per avventura conveniente di inserire intanto una disposizione, la quale per lo meno abbia l'effetto di escludere affatto quei dubbi dei quali l'onorevole Senatore Borgatti si mostra preoccupato.

Di questa duplice risposta si dichiarò soddisfatto l'onorevole Senatore Borgatti, ma non parmi

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

che egualmente si sia appagato l'onorevole Senatore Pescatore. Per avviso dell'onorevole Senatore Pescatore sarebbe disperata impresa il tentare di fare una legge sulle casse di risparmio. Dell'altro rimedio che riguarderebbe una disposizione da inserirsi nella legge allo scopo di riservare intatta ed impregiudicata la presente condizione giuridica delle casse di risparmio, non si è occupato l'onorevole Senatore Pescatore; credendo però egli che sia impresa non solamente ardua, ma impossibile, il dettare una legge sull'argomento, è probabile che egli non creda nemmeno così facile il concepire una disposizione, che provveda allo scopo, che l'onorevole mio collega accennò di proporsi.

Mi permetto di far osservare all'onorevole Senatore Pescatore, che se è buono il confidare, nella giurisprudenza dei magistrati, è pure dovere del legislatore il segnare ai magistrati le norme sicure che devono seguire.

Talvolta la giurisprudenza, supplendo alla mancanza di qualche legge previene l'opera del legislatore additandogli la via per la quale egli possa compiere il suo ufficio. Tal'altra volta il Magistrato segue il legislatore, e interpretando la legge, come è ufficio suo principale, ne riempie le lacune e la rende meglio adatta ed acconcia allo scopo. Io non credo, che, per quanto riguarda le casse di risparmio, noi ci dobbiamo abbandonare in tutto alla giurisprudenza, sebbene, come piace all'onorevole Senatore Pescatore, fosse *ardua opera* il dettare una buona legge, una legge compiuta sopra le casse di risparmio, delle quali si tratta.

Ammettendo tutta la difficoltà, io non credo che sia questo un problema insolubile. Credo anzi che questa materia, quando sia bene studiata, può formare opportuno oggetto di una buona legge. Né vale l'opporre, che le casse di risparmio non hanno una figura sola, che le casse di risparmio si presentano sotto figure molteplici, hanno un carattere vario e spesso misto; noi concediamo pur tutto questo all'onorevole Senatore Pescatore, ma ad un tempo vorremmo ch'egli concedesse a noi, che il legislatore, tenuto il debito conto di queste sue savie avvertenze, potrà adattare la sua legge ai varii caratteri, che le casse di risparmio possono nella pratica assumere, e queste

forme non sono poi tanto complicate, quanto può a prima vista apparire.

Io credo invece, che queste forme delle quali si tratta sieno state abbastanza determinate dallo stesso signor Senatore Pescatore; cosicchè giova sperare che il Governo possa fra non molto venire innanzi al Parlamento con un progetto di legge, il quale segni la via che dovrà poi seguire il Magistrato. Questo mi pare un sistema molto più prudente di quello, col quale vorrebbe abbandonare alla giurisprudenza la soluzione di tutte le difficoltà.

Che cosa avviene ora, o Signori, in difetto di una legge? Il Magistrato è costretto a cercare in ogni singolo caso quale sia l'elemento predominante nell'ordinamento di ciascun istituto, e secondo i risultamenti di quest'indagine, nè facile, nè d'esito sicuro, deve dare poi mano alla legge commerciale, o alla legge civile, per cercare in esse quelle disposizioni che meglio si acconciano a ciascheduna specie.

Ebbene, invece di lasciare il Magistrato troppo libero forse in queste indagini, invece di lasciar luogo all'incertezza ed all'arbitrio, non sarà egli più prudente consiglio, che intervenga la legge e compia l'ufficio suo per quanto è possibile?

Io lo credo, o Signori, e credo altresì (mi perdoni l'onorevole Pescatore), che il Governo potrà fare assai più di quello che egli spera. Ma sopra questo punto riserbiamo il giudizio a quel tempo nel quale il progetto di legge sarà presentato, e frattanto io penso, e lo dichiaro fin d'ora, che sia prudente e necessario il dichiarare quali siano, in riguardo alle casse di risparmio, i nostri intendimenti, se, cioè, le vogliamo regolate da questa legge, se intendiamo che non lo siano, o se debbano essere in parte od in tutto regolate con norme diverse da quelle di questo progetto di legge.

Questo dovere ci sovrasta, e noi faremo d'ademperlo, perchè non vogliamo lasciare il pubblico esposto a gravi pericoli ed a considerevoli danni.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Domando scusa al Senato se alle cose dette aggiungo qualche altra osservazione.

Avendo io avuto l'onore di sollevare questa discussione sulle Casse di risparmio, è natu-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

rale e doveroso che molto m'importi che non resti equivoco alcuno sulle cose dette da me, ed esattamente comprese tanto dal signor Ministro Finali, quanto dall'onorevole Guardasigilli, il quale ha veramente posta la questione nei termini più esatti e precisi, rispondendo mirabilmente all'intendimento mio.

L'onorevole Senatore Pescatore, se ho ben compreso, ha detto che le Casse di risparmio delle Romagne sono istituti di beneficenza. Me lo perdoni il chiarissimo collega, io non mi sono espresso in questo modo, o almeno non ho voluto così esprimermi. Ammettendo che anche le Casse di risparmio delle Romagne prendessero in origine forma e carattere giuridico di enti esclusivamente rivolti alla beneficenza, successivamente esse presero forma e carattere di società commerciali, ma di società commerciali *sui generis*, distinte giuridicamente dalle società commerciali comuni, le quali hanno uno scopo speculativo e lucrativo, come dissi, in vantaggio dei singoli azionisti o fondatori, degli amministratori, dei gestori o gerenti. E dissi ancora che la Cassazione di Torino aveva deciso che le Casse di risparmio non cadevano sotto la categoria delle Opere Pie, ma dovevano risguardarsi siccome enti speciali *sui generis*.

Del resto, ripeto, quello che a me più importava si era di sapere ciò che si debba intendere delle Casse di risparmio per la legge che stiamo discutendo. Sebbene sia evidente che né in questa né in altra legge si potrebbero contemplare le Casse di risparmio secondo tutte le diverse modalità loro, è pure evidente che o in questa o in altra legge debbono essere con precisione indicati i criteri giuridici, per quali s'intendano o comprese od escluse in genere le Casse di risparmio dalle società commerciali comuni.

Dichiaro di nuovo, che prento atto delle dichiarazioni e promesse dei signori Ministri, e ne li ringrazio.

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Ho chiesto la parola unicamente per dichiarare che io veramente non credo mai che una legge sia impossibile; anzi mi credo in debito di aggiungere che se questa legge è possibile, certamente gli onori signori Ministri di Grazia e Giustizia, e di Agri-

coltura e Commercio, sono quelli che la possono presentare ottima, eccellente.

PRESIDENTE. Domando al Senato se crede che la discussione su quest'articolo debba essere chiusa.

Chi approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Rileggo dunque l'art. 1:

« Sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio, e distinguonsi nelle seguenti:

1. La società in *nome collettivo* nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di tutti i soci;

2. La Società in *accomandita semplice*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria di uno o più soci accomandatari, e dalla responsabilità di uno o più soci accomandanti limitata ad una quota determinata;

3. La società in *accomandita per azioni*, nella quale gli obblighi della società sono garantiti dalla responsabilità illimitata e solidaria degli accomandatari e del capitale degli accomandanti formatosi per azioni;

4. La società *anonima*, nonchè gli obblighi della società sono garantiti soltanto limitatamente ad un determinato capitale, e ciascun socio non è obbligato che per la sua quota od azione. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io pregherei l'Ufficio Centrale a dichiarare esplicitamente, se mantiene la parola *quota*, perchè in questo caso io sarei obbligato a fare qualche altra dichiarazione al Senato. Io prego l'Ufficio Centrale a non insistere e ad acconsentire che invece di *quota*, si dica: *somma determinata*.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Per dire il vero pare all'Ufficio Centrale che l'espressione di *quota* possa stare benissimo, come dicevasi un tempo: porzione, partecipazione. Però l'Ufficio Centrale non ha difficoltà ad ammettere che invece si dica *somma determinata*.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 APRILE 1875

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Sineo.

Senatore SINEO. Dal momento che l'Ufficio Centrale accetta questa modificazione, rinuncio alla parola.

PRESIDENTE. Rileggo il numero 2 con questa variante.

(V. sopra.)

Senatore PESCATORE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma in grazia su che?

Senatore PESCATORE. Sull'articolo primo, cioè sulle parole di detto articolo *uno o più atti di commercio*.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PESCATORE. Credo che la definizione data in quest'articolo dove dice: *sono commerciali le società che hanno per oggetto uno o più atti di commercio*, sia troppo assoluta. Un atto di commercio può essere secondo questa definizione oggetto di una società commerciale; nessuno dirà che potesse essere oggetto di una società per azioni un atto solo di commercio; intendiamoci dunque che si vuol dire così: che una società in nome collettivo ed in accomandita semplice può avere per oggetto un solo atto di commercio.

Ora io osservo che un solo atto di commercio può essere di due specie: o è destinato a svolgersi in altri atti di commercio, in una serie indefinita di atti di commercio; oppure è un atto di commercio istantaneo che dura per pochi giorni. Esempio della prima specie sarebbe questo: che due o più subappaltatori assumessero il carico, da un appaltatore generale di una ferrovia, di costruire un tronco speciale di questa ferrovia, e prendessero questo subappalto in società. Non c'è dubbio che la società è commerciale, quantunque la costruzione del tronco di ferrovia debba avere un termine più o meno lontano.

Ed essa dovrebbe pur avere la sua ragione sociale, ed essere costituita per scrittura privata e registrata.

E perchè, o Signori? Perchè questo atto di commercio (la formazione di un tronco di ferrovia) si deve svolgere in una serie successiva di altri atti di commercio; più o meno lunga, essa porta nel suo seno un esercizio del commercio.

Ma se portiamo la nostra attenzione all'atto istantaneo di commercio, la cosa diventa im-

possibile. Poniamo un esempio: Arriva in porto una partita di caffè. Uno si presenta per comprarlo; il padrone risponde: no, non mi fornite sufficienti garanzie. Allora si cerca un socio, e si presentano tutti e due, in faccia al padrone del carico si obbligano tutti e due solidariamente comprando la partita coll'intelligenza fra loro che appena comprata se la divideranno, e tutto è finito. Che cosa è, o Signori, questo contratto? Non è una società in nome collettivo, e non può esserlo. In dieci giorni tutto è terminato. Volete voi che costoro facciano una scrittura, che facciano anche registrare la società nel tribunale di commercio e che facciano la pubblicazione? È impossibile, ciò non risponde alla natura dell'atto e, propriamente parlando, questa non è una società, è un'associazione istantanea, la quale si dà nella pratica, negli usi del commercio e non può essere ommissa dalla legge. La legge belga tenne conto di queste forme e quindi distinse le associazioni momentanee e le associazioni in partecipazione.

Ritenuto il caso che facevo: se uno dei due si presenta solo dal padrone del carico, e se è accettato come unico compratore; dato che questo compratore occultamente si sia associato un terzo, allora avremo un'associazione in partecipazione.

Questo secondo che aiuta, che paga la sua parte del capitale, e che è inteso che dividerà il risultato del contratto, non è conosciuto dal venditore; e quindi abbiamo una vera associazione in partecipazione, quella che trova la sua definizione nel progetto. Ma se, come supposi, si presentano tutti e due al terzo, se tutti e due si obbligano solidariamente, non ci sono gli elementi dell'associazione in partecipazione, giacchè non si ha uno solo, dei due, obbligato, ma tutti e due sono obbligati.

Ora io domando, dove è contemplata questa figura di associazione nel progetto di cui si tratta? In nessun luogo. Non intendo muovere una difficoltà, creare imbarazzi, nè proporre una formula; niente affatto: io mi limito a pregare il Ministero e l'Ufficio Centrale, di prender nota di questa osservazione, la quale potrà trovare la sua soluzione precisamente all'articolo 1 del Capo 2 del progetto, dove si tratta delle associazioni in partecipazione, nel quale Capo probabilmente bisognerà introdurre una

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

definizione qualunque, che comprenda anche quelle associazioni che la legge belga qualifica associazioni momentanee.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero, per quanto lo riguarda, non ha difficoltà, di tener conto dell'osservazione che è stata saggiamente fatta dall'onorevole Pescatore, la quale, se non fosse altro, ha il pregio dell'autorità della persona che la fece.

Credo però, che nel momento in cui l'onorevole Pescatore proponeva la difficoltà, quasi ne additasse la soluzione, accennando l'analogia che corre fra il contratto da lui indicato e l'associazione in partecipazione.

Ad ogni modo basta osservare per ora, che quando non si tratti di società commerciali, le quali assumano una fra le forme indicate nell'articolo 1, che in questo momento è sottoposto alle deliberazioni del Senato, come accadrebbe precisamente nel caso accennato dall'onorevole Pescatore, allora l'articolo 1 non può applicarsi, perchè non si tratta di veruna di quelle società propriamente commerciali, che nell'articolo medesimo sono enumerate, spiegate e definite.

Vedremo tuttavia, quando saremo giunti alla parte che tratta delle associazioni in partecipazione, se qualche nuova disposizione, o qualche aggiunta parziale sia da introdursi per soddisfare alle sagge osservazioni dell'onorevole Pescatore.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Siccome l'onorevole Pescatore a quest'articolo primo non ha fatto proposte, così credo inopportuno aggiungere altre osservazioni a quanto ha detto il signor Ministro, riservandomi di esporre le idee dell'Ufficio Centrale quando verrà in discussione la proposta dell'onorevole Pescatore in relazione alle associazioni in partecipazione.

PRESIDENTE. Credo che il Senato non vorrà che si dia nuovamente lettura dell'articolo 1. Lo metto adunque ai voti.

Senatore **PESCATORE.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **PESCATORE.** Il N. 3 dell'articolo 1, è così espresso:

« La società in accomandita per azioni, nella quale gli obblighi della società sono garantiti

dalla responsabilità illimitata e solidaria degli accomandatari e dal capitale degli accomandanti formatosi per azioni. »

Crederei che quelle parole degli accomandanti potrebbero essere soppresse, imperocchè nella società bisogna sempre distinguere ciò che è stato conferito nella società e che costituisce il patrimonio sociale sopra il quale i creditori sono preferiti a tutti, anche ai creditori personali dei soci. Ora, questo capitale, nella società per azioni, è formato non solamente di quello che apportano gli accomandanti, ma eziandio di ciò che consentono di conferire i soci accomandatari e che egualmente si trasforma in azioni.

Questo capitale è il pegno speciale ed esclusivo dei creditori sociali.

Non bisogna lasciar sussistere nella definizione della legge nessuna parola la quale indichi che il privilegio dei creditori sociali è ristretto solamente a ciò che abbiano conferito gli accomandanti. Il privilegio dei creditori sociali abbraccia tutto ciò che è stato conferito nella società. Né vale il dire che in ogni caso i soci si rivolgeranno a titolo di responsabilità illimitata e solidaria sul patrimonio dei gerenti, imperocchè allora incontrano il concorso dei creditori personali dei gerenti medesimi, e non hanno più sul patrimonio di essi gerenti quel diritto esclusivo che hanno sul patrimonio della società.

Quindi io credo che Ministero e Ufficio Centrale crederanno bene di sopprimere le parole: *degli accomandanti*, poichè si esprime meglio il concetto con dire: *e del capitale formatosi per azioni*.

Senatore **LAMPERTICO, Rel.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** L'Ufficio Centrale non accoglie la proposta dell'onorevole Senatore Pescatore, in quanto che se l'accomandante prende azioni vuol dire che ha doppia qualità; resta responsabile solidariamente ed illimitatamente in quanto è accomandatario; quando poi prende un'azione non concorre che fino all'ammontare dell'azione stessa, come un altro accomandante. Pregherei quindi di lasciare l'articolo come si trova.

Senatore **PESCATORE.** Questa spiegazione dell'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale mi basta perchè toglie ogni dubbio.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

PRESIDENTE. Metto adunque ai voti l'art. 1 che è stato già letto.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 2.

« La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

» La società anonima e la società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della loro impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra società.

» Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Io aveva già formulato una riforma al secondo comma di questo secondo articolo, che l'Ufficio Centrale manteneva nella identica forma e colle identiche parole del progetto ministeriale; io aveva formulato in modo da mettere il secondo articolo della legge in armonia col primo, il quale tace delle società cooperative, argomento trasportato in fine del progetto.

PRESIDENTE. Leggo adunque la modificazione dell'onorevole Ministro. Al secondo comma dell'articolo il signor Ministro, invece di dire: *la società anonima e la società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate, ecc.*, propone che si dica: *la società anonima non ha ragione sociale, ma è qualificata con una designazione particolare, o con la designazione oggetto della sua impresa.* La società anzidetta...

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Permetta, onor. sig. Presidente; il terzo comma vuole essere letto in plurale: *Le società anzidette costituiscono rispetto ai terzi, ecc.* Occorre il plurale, perchè si riferisce anche alle società in nome collettivo ed in accomandita.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore **MIRAGLIA.** Ho taciuto nel corso della discussione generale, perchè il cammino che dobbiamo percorrere è lungo e faticoso, e non dobbiamo con dissertazioni mettere ostacolo alla disamina di quegli articoli che meritano una particolare considerazione. Imperciocchè il progetto di legge è stato elaborato con la massima cura, e l'Ufficio Centrale non ha risparmiato studi per migliorarlo con opportuni emendamenti. Sui punti adunque nei quali evvi discordanza tra il progetto ministeriale e quello dell'Ufficio Centrale dobbiamo noi intrattenerci. E poichè non pare che il Ministero sia disposto ad accettare gli emendamenti dell'Ufficio Centrale, avea ragione ieri l'onorevole Ministro Guardasigilli di esprimere il suo compiacimento per aver trovato nell'onorevole Senatore Pescatore, propugnatore del progetto ministeriale, un potente alleato. Che si: le alleanze coi potenti sono ambite e coltivate. Ma io sarò sostenitore degli emendamenti dell'Ufficio Centrale, il quale se non respinge la mia alleanza per la squisita cortesia dei membri che lo compongono, non potendo io per la tenuità delle mie forze essergli di valido appoggio, pure potrò accennare a qualche osservazione non all'intutto dispregevole. Ed il mio dire nella discussione di questa legge sarà breve, anche a costo di essere oscuro, poichè la sola brevità non ci farà divergere dal cammino che dobbiamo percorrere.

Entrando adunque in materia, a me non pare esatta la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 2, nel quale è detto che le società commerciali costituiscono *enti collettivi*, e che sono distinte dalle persone dei soci soltanto rispetto ai terzi. E desidererei che si sostituissero alle parole *enti collettivi* quelle di *persone giuridiche*.

Come l'uomo persona è capace di diritti, così ogni aggregato sociale in cui si svolge l'umana attività, non come colleganza d'individui è riguardato, ma si rappresenta nel tutto insieme come persona individua, e sorge l'idea collettiva di famiglia, stirpe, Municipio, Stato, Istituti. Ma al diritto privato importa solo di quelle persone giuridiche che sono idonee ad aver patrimonio, e quindi un aggregato di persone che in virtù di una finzione prende figura di un subbietto individuale di diritto, ed

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

esiste astrattamente nell'idea collettiva, prende il nome di *persona giuridica*.

Costituita una tale persona giuridica, essa è per principio generale affatto indipendente da ciascuna delle singole persone che la compongono; epperò debbesi far perfetta distinzione tra i diritti e gli obblighi della società, e quelli di ciascun socio. Per conseguenza i soci stessi potendo entrare in rapporti giuridici colla società medesima, essi sono riguardati perfettamente come terze persone.

Perlocchè a me pare di doversi sostituire alle parole *enti collettivi* le altre di *persone giuridiche*, e sopprimere le altre parole: *rispetto ai terzi*.

La personalità della società se è distinta da quella dei soci, costoro possono entrare in rapporti giuridici colla società, e conseguentemente anche in faccia ai soci la società ha una personalità distinta. — Ed avendo nelle mani la elaborata Memoria dell'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio intorno alla legislazione delle società commerciali, rilevo che nell'articolo secondo del suo progetto si trova scritta la seguente disposizione: *le società anzidette costituiscono enti giuridici, distinti dalle persone dei soci*. Perchè si sono aggiunte poi nel progetto in discussione le parole: *rispetto ai terzi*? La relazione dell'onorevole Ministro Guardasigilli non dice cosa alcuna su questa variante.

L'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha detto che ha sul suo banco i testi delle ultime leggi pubblicate in Francia, nel Belgio e nella Germania sulle società commerciali, ed io prego lui e l'onorevole suo collega il Ministro di Grazia e Giustizia di riscontrare l'art. 2 della legge belga 18 maggio 1873, nel quale è detto che la società costituisce una individualità giuridica distinta da quella dei soci, ma non aggiunge le parole *rispetto ai terzi*. Ond'è che io non ho il merito di dire cose nuove, ma di riportarle ai veri principi; e soltanto alla parola *individualità*, adoperata nel testo della legge belga, a me piace di sostituire quella di *persona* per adattarmi al vero linguaggio giuridico sulla personalità dell'uomo individuo e dell'ente collettivo idouco di patri-
monio.

Dopo queste brevi considerazioni mi permetto di trasmettere al banco dell'Ufficio Cen-

trale il seguente emendamento all'ultimo capoverso dell'art. 2: *le società anzidette costituiscono persone giuridiche distinte da quelle dei soci*.

PRESIDENTE. Quest'emendamento verrebbe fatto all'ultimo comma dell'art. 2. Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono dolente di non poter accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Miraglia. Evocando le memorie del testamento vecchio, egli vorrebbe anteporle al testamento nuovo. Noi siamo uomini del testamento nuovo e ripudiamo il testamento vecchio.

L'onorevole collega del Commercio nel primo suo testamento aveva inserito l'articolo di cui ha dato lettura l'onorevole Senatore Miraglia; ma quando si venne ad esaminare il progetto e si sottopose ad una più diligente vagliatura si riconobbe che conveniva meglio tenersi alla locuzione che fu adottata. Si ritenne che la legge dovesse tutt'al più attribuire alla società la qualifica di ente collettivo e non dovesse parlare nè di persone, nè di personalità civile. Io credo che sarebbe grave errore, anzi un evidente pericolo il voler parlare in quest'articolo di persona e di personalità giuridica.

La persona e la personalità giuridica sono due cose ben distinte, l'una dall'altra. Questa considerazione dovrebbe in ogni caso persuadere l'onorevole Senatore Miraglia della necessità che nella sua proposta alla parola *personalità giuridica*, sia sostituita una formula più esatta che parlasse di persona civile. Anche nel suo concetto le società potranno bene diventare *persone* giuridiche, ma non diventeranno mai *personalità*, perchè l'idea di personalità non può esser idea di persona; e la personalità deriva bensì dalla persona, ma non è la persona.

Mi pare però che non sarebbe conveniente parlare nè di persona, nè di personalità civile, ed è cosa facilissima il dimostrarlo. Vi prego, Signori, di volgere l'attenzione ad un brano della relazione, nella quale l'onorevole Relatore ha avuto cura di spiegare molto chiaramente, a mio modo di vedere e con molta esat-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

tezza la differenza che passa fra l'ente collettivo e la persona giuridica.

La persona giuridica è una creazione della legge, la quale astraendo dalle persone naturali, attribuisce a un ente o corpo che essa crea tutti i diritti, o almeno una gran parte dei diritti che sono proprii delle persone naturali.

Così la persona giuridica diventa essa stessa investita di tutti quei diritti che la legge civile le attribuisce indipendentemente dalle persone, le quali sono chiamate a fruire del suo patrimonio. Se viene a mancare la persona giuridica, i suoi eredi non sono mica le persone che godono il suo patrimonio; il suo erede è lo Stato, perchè la persona creata dalla legge cessa di esistere e non ha erede. Ciò non potrà mai essere dell'ente sociale.

Invece l'ente collettivo non ha diritti suoi propri, ma è investito dei diritti dei soci a cui non cessano di appartenere.

So benissimo che nei libri del diritto romano sta scritto a proposito delle università e dei collegi, che i soci possono raccogliere il patrimonio della società disciolta od estinta, ma quello è un principio...

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA... un principio che è più proprio delle società di cui qui ragioniamo, che non dell'ente morale, della persona giuridica in senso proprio e moderno.

Quando si discusse il Codice civile, la questione grave e delicata si è ripresentata. Nel primo progetto del Codice civile all'art. 2 fra le persone morali erano state annoverate le società di commercio.

Ebbene, la Commissione Senatoria che ebbe in prima ad occuparsi del Codice, e la Commissione di coordinamento in seguito, riconobbero che non era conveniente, che non era esatto l'annoverare le società commerciali fra le persone morali.

Si osservò, che le società commerciali non hanno il vero carattere che deve avere la fittizia persona dell'ente giuridico, inquanto che non hanno causa perpetua e il patrimonio delle società commerciali è un patrimonio che appartiene sempre ai soci per indiviso, e l'ente che noi diciamo collettivo non fa che rappresentare ed esercitare i diritti di tutti i soci. L'ente collettivo rappresenta in giudizio la so-

cietà, la rappresenta nei contratti, nei negozi, ma non ha diritti propri e non assorbe quelli degli associati, come avviene nell'ente o corpo morale.

E siccome nell'articolo che discutiamo noi non abbiamo in mira che una cosa, ed è quella di presentare relativamente ai terzi questa figura delle società, questa figura collettiva, la quale rappresenta nel trattare coi terzi tutti i soci insieme raccolti; crediamo che la locuzione di ente collettivo sia la più esatta, e certo la più corrispondente allo scopo che ci proponiamo.

Noi non intendiamo di creare una persona morale, di creare una manomorta per così dire, noi intendiamo unicamente di stabilire nella legge che tutti i soci insieme uniti compongono e formano un ente collettivo, il quale, verso i terzi, agisce, rappresenta, ed assume obbligazioni per tutti i soci collettivamente considerati ossia per la società. Non possiamo quindi a meno di respingere la locuzione che vorrebbe introdurre l'onorevole Senatore Miraglia, ed anzi preghiamo l'onorevole Senatore a rifletterci bene, poichè speriamo ch'egli stesso si persuaderà, che almeno la sua proposta non corrisponde al concetto vero che noi intendiamo di esprimere nell'articolo che discutiamo.

Senatore MIRAGLIA. Ho prestato la dovuta attenzione al discorso dell'onorevole Ministro Guardasigilli, ma sto fermo nell'opinione da me manifestata, che è frutto di lunghi studi sulla materia. Potrei forse fare delle considerazioni storiche sullo stato delle persone giuridiche nel diritto romano, ma dopo quello che hanno scritto Savigny ed altri scrittori in una materia di tanta importanza, non si può aggiungere altro. Dirò soltanto che il carattere essenziale della persona giuridica o morale è di figurare una individualità giuridica nello Stato, e questa persona morale può aver la sua vita o dalla legge, quando più persone si collegano per uno scopo lecito, o dal Governo che crea un istituto.

Quando dunque una persona morale ha vita per opera del Governo, a chi concede la vita è data facoltà di toglierla ed il patrimonio si devolve al fisco. Da ciò nasce che, sopprese le corporazioni ecclesiastiche, i beni si sono incamerati allo Stato, e le corporazioni ecclesiastiche che erano enti collettivi, prendevano

il nome di persone giuridiche perchè idonee ad aver patrimonio. Ma quando un'università è privata, e tal è una società di commercio, deve prendere il nome di persona giuridica, nome di cui non può esser privata, solo perchè i beni, nel caso di scioglimento, non si raccolgono dal fisco, ma dai membri che la componevano. Imperocchè quella è persona giuridica nella quale sono riconosciuti i seguenti diritti; cioè proprietà, diritti reali e personali, obbligazioni, eredità; e se nella università pubblica, e nella università particolare si riconoscono indistintamente questi diritti, io domando all'onorevole Ministro, per quai ragione, riconoscendo nell'università pubblica la persona giuridica, vuole sconoscerla poi nella università particolare. Non intendo dir altro, ed io persisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Relatore dell'Ufficio Centrale.

Senatore **LAMPERTICO.** *Relat.* Nulla può essere meglio gradito all'Ufficio Centrale, come il sentire che le conclusioni a cui egli è venuto in alcuni punti importanti della legge, avranno per sè l'onorevole parola del Senatore Miraglia; e all'Ufficio Centrale spiace moltissimo di non poter contraccambiare in qualche modo fin d'ora a questa concordanza di sentimenti e di opinioni, e ciò in gran parte per le ragioni che ieri ho detto al Senato nella discussione generale e che ora non ripeterò di certo.

Solamente cercherò di esporre quanto più brevemente e chiaramente possibile (e ciò devo all'importanza della cosa, ed anche in particolar modo al grande rispetto per il Senatore Miraglia) le ragioni, per cui mi pare che sarebbe improvvido abbandonare quella locuzione che già era nel Codice di commercio vigente, e che ora viene proposta dal Governo e dall'Ufficio Centrale.

Ieri appunto ho accennato quale strana vicenda ci sia stata nella dottrina e nella legislazione intorno alla nozione della persona giuridica, ed ho esposto la distinzione che a me pare vera tra la persona giuridica e la società.

Certo v'hanno scrittori, lo stesso Troplong che persino nella *società privata* dei romani, solo perchè vi si contrappone un interesse sociale all'interesse dei soci singoli, vi attribuiscono il carattere di personalità. Eppure questo carattere di personalità, per quanto pure la *pri-*

vata società abbia talora il nome di persona, non sa in essa riscontrarlo. Non saprei riscontrarlo persino nella stessa *societas vectigalium* che era investita di poteri pubblici, perchè anche per essa contemplasi il suo scioglimento quando veniva a morire colui per merito del quale la società si era costituita oppure che aveva una parte principalissima nell'azienda sociale.

Ora tutto questo è perfettamente incompatibile colla vera idea della persona giuridica: dacchè la vera persona giuridica non muore perchè muoia il suo amministratore o chi più ne è benemerito.

Talvolta distinguesi la persona giuridica propria e la impropria: e impropria chiamasi appunto quella cotale personalità che vuolsi riscontrare in una società.

Parmi però assai meglio l'evitare gli equivoci, e poichè *società* e *persona* hanno caratteri essenzialmente diversi, giova anche il contraddistinguerli con diversa denominazione.

Tanto la società come la persona giuridica figura davanti ai terzi nella sua *unità* ma in modo affatto diverso.

L'unità, che la società assume, non è che di *forma*: in fatto, *materialmente* essa non assorbe in sè i diritti dei singoli soci, non toglie che gli interessi dei soci rimangano distinti.

L'unità invece, che si presenta nella persona giuridica, è non solo vera nella *forma*, ma vera nel fatto, *materialmente vera*, effettivamente, cioè, e per ogni riguardo di diritto.

In una *universitas bonorum*, una fondazione, un istituto qualunque di beneficenza, già mi accade avvertirlo, nemmeno tutti quelli che la amministrano ovvero ne fruiscono possono far cosa alcuna, che tolga alla fondazione il suo essere proprio ed indipendente dalla volontà, dalla vita di ciascun di loro. Così nella *universitas personarum*, nella corporazione: per quanto vi si succedano le persone che ne fanno parte, essa continua perennemente la stessa sempre: non ha da esse la vita: si è dessa che loro partecipa i benefici della vita sua propria.

Tutt'altro avviene nella società: essa è costituita dai soci e per loro vantaggio: essa non rappresenta un interesse di cui nel corso del tempo fruira chiunque si trovi in certe condizioni, ma bensì un interesse di quelle deter-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

minate persone che si sono riunite in società, e di chi ha causa da loro.

Il patrimonio di una società, che si scioglie, viene diviso fra i soci: quello d'una persona giuridica, che non ha più ragione di essere, considerasi come bene vacante.

L'onorevole Miraglia si è riferito alle legislazioni recenti.

Eppure il Codice germanico, per timore che la società si considerasse come persona giuridica, si spinse tant'oltre che non volle nemmeno qualificarla come ente collettivo.

Ciò invero cade (mi si conceda la parola) in una certa *unilateralità*, in un modo cioè di vedere le cose, esclusivo, e sotto un aspetto solo.

La collettività è così insita alla società, che poi il Codice germanico ha pur dovuto dare disposizioni le quali sarebbero incompatibili se non vi fossero che interessi dei singoli, e accanto agli interessi dei singoli non vi fosse un interesse collettivo, l'interesse sociale.

Se ciò non fosse, come potrebbero distinguersi i creditori del socio, e quelli della società?

Si badi che appunto per la mancanza di questa nozione di un ente collettivo, si arrivò in qualche Stato a volere che le azioni verso una società si promovessero verso ciascuno dei soci!

Ma se il legislatore germanico non volle esprimere rettamente questa unità sociale, non fu già perchè la disconoscesse: bensì perchè questa formale unità non si confondesse colla vera personalità giuridica.

Ciò non è. Lo Stracca qualifica benissimo la società commerciale *corpus mysticum ex pluribus nominibus conflatum*. Il *corpus mysticum* significa l'unità sociale, ma poichè si soggiunge ch'esso risulta *ex pluribus nominibus*, si mette in rilievo che non vi ha persona giuridica; la quale non risulta da alcuna consociazione, ed è una in se medesima.

Nella nostra legislazione la società sorge per libera volontà dei soci, ma non può costituirsi una persona giuridica se non per un fatto della pubblica autorità che la riconosca, e ne attribuisca il carattere ad uno scopo determinato, il quale si incorpora in un determinato patrimonio.

Nè anco per questo sarebbe opportuno intro-

durre una nozione, che qui si intenderebbe solo nel senso di unità sociale, d'interesse comune, ma sempre spettante a persone particolari, mentre invece, in altri riguardi, *persona* s'intende una fondazione, una corporazione, un'istituzione, insomma, che sta da sé.

Quanto poi all'altra proposta dell'onorevole Senatore Miraglia di determinare che l'unità collettiva si stabilisce non solamente verso i terzi ma anche verso i soci, essa cade da sé, dacchè non si riconosce la persona giuridica, ma solo un ente collettivo. Quando si riconosce una persona giuridica nella società, siccome essa sta da sé, il socio diventerebbe verso di essa come un estraneo qualunque. Quando invece la società non è che la consociazione di certe persone, queste hanno bensì un interesse loro proprio e particolare di fronte alla società, ma ne fanno parte pur sempre, e non trovansi verso la società nella condizione di un estraneo. La relazione giuridica quindi non è la stessa, nè può ricevere la stessa espressione.

Per queste ragioni quindi, sabbene mi spiaccia e quasi dubiti di me stesso quando mi oppongo ad un'opinione dell'onorevole Miraglia, propongo che si mantenga la qualificazione di *ente collettivo*, che è la stessa del Codice di commercio, la quale ormai è ricevuta, ed esprime la unità sociale, ma tuttavia non dà luogo agli equivoci cui aprirebbe l'adito la qualificazione di persona giuridica.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pescatore.

Senatore PESCATORE. Io credo, o Signori, che il Ministero e l'Ufficio Centrale siano in gran parte nel vero. Essi hanno dimostrato come le società commerciali non possano qualificarsi come persone giuridiche, o in altri termini come corpi morali.

Per avventura non hanno indicato abbastanza chiaramente in quale significato le società commerciali siano, se non persone giuridiche, enti collettivi rispetto ai terzi.

Si tratta di definire chiaramente questo punto. Le società commerciali sono forse per avventura una sola astrazione che designi una amministrazione, una contabilità separata dalla contabilità, dall'amministrazione del patrimonio dei singoli soci? In questo caso qualunque comunione sarebbe un ente collettivo.

Un padre di famiglia lascia più figli ed un'e-

redità, ed ordina che per cinque anni debbano stare in comunione.

È evidente che questa comunione è un ente collettivo perchè costituisce una contabilità ed un' amministrazione separata dalle sostanze che ciascuno dei figli per avventura possa avere in proprio.

Non credo che in questo solo significato le società commerciali abbiano a qualificarsi enti collettivi. Questa definizione applicata alle società commerciali ha un significato più sostanziale e pratico rispetto ai terzi.

Pigliando quindi tutto l'argomento da capo dico: prima di tutto le società commerciali non sono corpi morali. Corpo morale, persona giuridica è quella solo che rappresenta un interesse perpetuo e pubblico.

Il *Comune*, ecco il tipo del corpo morale, e precisamente quel tipo che prende il Savigny, citato molto opportunamente dall'onorevole Senatore Miraglia, là dove spiega il preciso significato giuridico delle *corporazioni*. Il Comune rappresenta un interesse pubblico e perpetuo. Il Comune ha un patrimonio, ma è destinato a chi? È forse destinato alla sola generazione presente? No. Il Comune, come qualunque corpo morale, rappresenta la generazione vivente, e tutte le generazioni avvenire di coloro che dovranno partecipare successivamente all'interesse medesimo...

Prendiamo un istituto perpetuo di beneficenza e troveremo la stessa cosa. Rappresenta forse la congregazione di carità solamente l'interesse dei poveri attualmente appartenenti a quel luogo? No. Rappresenta tutte le generazioni dei poveri avvenire, ed ecco il perchè la legge si trovò nella necessità di *personificare* questo interesse perpetuo e pubblico, di dargli la veste di una persona giuridica, capace, non solo di possedere, ma anche di acquistare; ed ecco il perchè, come notava l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, anche tutti i soci, tutti gli utenti presenti, anche tutti i poveri dipendenti da una congregazione di carità, anche tutti gli abitanti di un Comune dipendenti da un Comune non potrebbero appropriarsi il patrimonio del corpo morale; di questo patrimonio essi hanno l'uso mentre vivono, e non hanno la proprietà, perchè questo patrimonio spetta a tutte le generazioni avvenire, spetta,

in altri termini, al Comune che rappresenta tutte le future generazioni.

Questo è il significato giuridico preciso del corpo morale, il quale esige per suo substrato un interesse perpetuo. Ora le società commerciali rappresentano forse un interesse pubblico, ed un interesse perpetuo? No; rappresentano l'interesse privato e temporaneo dei soci, di persone determinate. Le società commerciali, come qualunque altra società, considerate nel rapporto dei soci non sono altro che una comunione.

Quando due o più persone conferiscono in una società ciascuna la loro quota, che cosa fanno, qual fenomeno giuridico succede? Una semplice trasformazione. Io che consento ad entrare in una società conferisco un fondo, e un altro socio conferisce un altro fondo, un terzo socio un altro; insomma che cosa succede? Succede che le proprietà singole di coloro che le conferiscono sono trasformate in un diritto di comproprietà, come disse l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, in un diritto di comproprietà *pro indiviso*.

Terminata la società, divideremo la massa, di modo che il patrimonio di qualunque società privata appartiene ai singoli soci. In questo senso abbiamo una denominazione generale astratta; la società è padrona di quel patrimonio, vale a dire i singoli soci indivisi sono compadroni di quel patrimonio. Fin qui non v'è nemmeno l'ombra di persona giuridica. E infatti la prova più evidente che la società privata non è persona distinta dai singoli soci è questa.

Io domanderò all'onorevole Senatore Miraglia se egli crede per avventura che un testatore qualunque possa istituire erede una società commerciale. Egli mi risponderà di sì, ed io rispondo di no. Se un testatore istituisce erede una società commerciale, per benigna interpretazione si può intendere che il testatore abbia significato colla denominazione generale di società i singoli soci che la compongono, ed i singoli soci saranno dunque eredi del patrimonio lasciato dal testatore.

Questa, lo comprendo, è questione d'interpretazione. Ma supponga un po' l'onorevole Senatore Miraglia, che i soci sieno personalmente incapaci di succedere; supponga una società di due o tre persone, che, per non essere an-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

cora abolita ad esempio la legge ubena, e per essersi aperta la successione in quel tal territorio in cui sia ancora in vigore questa legge che respinge gli stranieri, che siano come stranieri incapaci di raccogliere l'eredità, crede l'onorevole Miraglia che la società, come persona distinta, come persona capace di acquistare (essendo i singoli soci incapaci) possa succedere? Oh! questa volta mi risponderà sicuramente di no.

Senatore MIRAGLIA. Rispondo di sì.

Senatore PESCATORE. Come, di sì? Vuole dunque che i soci incapaci acquistino l'eredità nel nome della società, che ad essi soli con tutto il suo patrimonio appartiene?

Suppongo ancora che la società sia composta di due persone: un ex-tutore che non ha reso ancora il conto della gestione e che non può ricevere l'eredità dal testatore; e l'altro, scrittore dello stesso testamento che non può ricevere parimenti dallo stesso testamento né eredità, né legato. Dico che in questo caso, data l'incapacità personale dei soci che compongono la società, la istituzione di eredi sarebbe nulla per la manifesta contraddizione in che altrimenti cadrebbe la legge.

Queste considerazioni tenderebbero a dimostrare che il definire un ente collettivo, distinto dalle persone dei soci, la società commerciale, non sia che una vana parola. Ebbene, no. E qui vengo al punto essenziale.

Se la società commerciale è ente collettivo, idoneo a possedere, come diceva con molta esattezza lo stesso Senatore Miraglia, possiede il patrimonio come suo proprio, e, durante la società, i singoli soci non hanno nessun diritto sul patrimonio di lei.

Ma questo a rispetto di chi? A rispetto dei soli terzi; onde avviene questo fenomeno giuridico che i soci sono comproprietari e non sono comproprietari nel medesimo tempo: sono comproprietari nei rapporti interni, nei rapporti fra loro, per qualunque altro rapporto che non riguarda i creditori sociali; ma, se consideriamo la cosa in riguardo ai creditori sociali, no; i soci non sono più comproprietari; la società, per finzione della legge e della consuetudine antica commerciale che introdusse questa disposizione, la società è padrona; e qual'è l'effetto di questa finzione? È questo che si verifica tutti i giorni: la società falli-

sce; il patrimonio sociale appena appena basta per soddisfare i creditori, oppure essi rimangono ancora perdenti di qualche cosa; si vende il patrimonio: allora su questo patrimonio concorrono i creditori sociali, ma vorrebbero concorrere anche i creditori personali dei singoli soci; ci sono i creditori sociali, cioè quelli che hanno contrattato con la società, e ci possono essere un'infinità di creditori personali dei singoli soci, che non contrattarono con la società, ed anche questi vorrebbero concorrere.

Venduto il patrimonio sociale, gli uni e gli altri domandano di essere collocati, i creditori sociali, e i creditori personali, allegandosi appunto dai personali che i soci erano comproprietari, e quindi essi concorrono su ciò che era la proprietà dei loro debitori.

Ma i creditori sociali, per effetto dell'antichissima consuetudine commerciale che io ho ricordato, rispondono ai creditori personali: andatevene; la nostra debitrice è la società, e la società è la sola padrona del patrimonio sociale rispetto ai terzi; noi dunque abbiamo il diritto esclusivo di essere collocati sul prezzo ricavato dalla vendita del patrimonio della nostra debitrice; e voi chiedete di essere soddisfatti su di un patrimonio che non appartiene al vostro debitore.

Ecco, Signori, l'effetto pratico di questa finzione; è una finzione che opera unicamente per rispetto ai terzi e non altrimenti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Dopo il dotto discorso dell'onorevole Pescatore io credo conveniente di fare qualche considerazione.

Sono lieto di trovarmi d'accordo con lui intorno a molti punti, ma io non potrei accettare senza beneficio dell'inventario tutte le sue conclusioni.

Io non sarei intieramente tranquillo sopra la questione che egli sollevò. Egli si è trovato in disaccordo coll'onorevole Miraglia sulla questione, se convenga di mantenere nell'articolo che discutiamo, come più propria, l'espressione di ente collettivo, o di ammettere la locuzione di ente morale desiderata dall'onorevole Miraglia. Intorno a ciò io dichiaro di non poter sottoscrivere a tutte le premesse da cui fu

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

dedotta la conclusione esposta dall'onorevole Pescatore.

Aggiungerò poi ancora qualche osservazione per tentare, se è possibile, di persuadere l'onorevole Miraglia, che la sua proposta ci condurrebbe per una via meno buona.

Egli ha creduto di potersi appoggiare alla legislazione ed alla dottrina: mi perdoni, se gli dico, che né l'una né l'altra vengono in suo appoggio. E senza andare fuori di casa nostra contentiamoci di cercare le autorità e gli esempi nostrani.

Ebbene, esaminando le nostre leggi, noi troveremo che i Codici stanno tutti in favore della proposta del Ministero accettata dall'Ufficio Centrale. La questione si è presentata già in materia perfettamente analoga, allorché fu portato in Senato il progetto di legge sopra i consorzi d'irrigazione. Ricorderà l'onorevole Miraglia, che nella Camera dei Deputati era stata inserita l'espressione di *ente giuridico*, espressione che non era poi nemmeno ben netta e ben definita nella nostra legislazione.

Ma il Senato, esaminando quel progetto di legge, trovò conveniente di sostituire all'espressione di *ente giuridico* precisamente l'espressione di *ente collettivo*, che ora viene proposta nel nostro progetto.

Questa sostituzione è stata fatta appunto per quelle ragioni, che sono state da me semplicemente accennate, (perché io non sono uso di svolgere largamente i principi generali, e quando parlo davanti al Senato mi contento di accennarli).

Quelle ragioni sono state però largamente svolte e dall'onorevole Relatore, e poi dal dotto Magistrato e Professore Pescatore. In quella circostanza si avvertiva, che si andava molto al di là dello scopo, creando dei corpi morali, delle persone giuridiche nei consorzi d'irrigazione, mentre bastava dichiararli enti collettivi, e si invocavano allora le leggi commerciali, precisamente perché nel nostro Codice di commercio abbiamo già consacrata l'espressione di ente collettivo, la quale io non so davvero che in pratica abbia mai dato luogo a dubbi, abbia mai creato nessun inconveniente, sia mai stata trovata inesatta da alcun Magistrato. Per conseguenza io non saprei perché dovressimo dipartirci dai precedenti che sono già stabiliti

in questa materia. Ma dobbiamo pur anche tener conto delle definizioni della persona e del corpo morale che abbiamo nel diritto civile. Il Codice civile nell'articolo 2, che ho già ricordato, dice che il corpo morale è quello che è riconosciuto legalmente dall'autorità pubblica. Dunque, per creare un corpo morale, per creare una persona giuridica nel senso indicato dall'onorevole Miraglia, si richiede un atto dell'autorità pubblica, e siccome quando si discuteva il Codice civile, le società per azioni non si potevano costituire senza un Decreto reale, era per questo motivo sorto allora il dubbio, che quelle società potessero per avventura essere annoverate fra i corpi morali, perché venivano dall'autorità pubblica riconosciute e costituite. Ma ora, che entriamo in un sistema, nel quale per semplice atto privato si costituiscono le società, come mai potremo noi ammettere che quest'atto privato venga a costituire una persona giuridica, un corpo morale, che non può altrimenti trarre la sua vita se non dall'autorità pubblica? Le persone naturali si procreano naturalmente, le persone artificiali non nascono che per un artificio, che sta nelle mani del potere sociale, né mai potrebbe essere rimesso e lasciato nelle mani dei privati.

Mi sembra che queste ragioni debbano persuadere, che non è necessario per lo meno di andare fin dove ci vorrebbe condurre l'onorevole Miraglia. Né cerchi egli appoggio ed aiuto in quella legislazione del Belgio, che esso ha invocato; imperocché tengo sott'occhio il testo della legge belga sulle società commerciali, ed ivi leggo che: *chacune d'elles constitue une individualité juridique distincte de celle des associés*: ma un'individualità giuridica distinta da quella dei soci è un'espressione molto diversa da quella che è proposta dall'onorevole Miraglia. Questa espressione indica soltanto, che si ha nell'unione dei soci un ente distinto dalle persone dei soci, che cioè vi ha l'unità collettiva.

La collettività dei soci in faccia alla legge acquista un'esistenza che è distinta da quella dei soci, ma non è un'esistenza perfetta che corrisponda a quella dei corpi morali, dei comuni, delle provincie e di altri corpi che hanno un'esistenza perfetta e affatto diversa da quella delle persone che li compongono.

La dottrina ammette nelle società l'ente col-

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

lettivo che le rappresenta, non l'ente giuridico che assorbirebbe i diritti dei soci.

Pregherai quindi l'onorevole Miraglia di non voler insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Metterò dunque prima ai voti i due primi comma dell'articolo secondo del Ministero, e poi l'emendamento del Senatore Miraglia riguardante l'ultimo comma di detto articolo.

Art. 2.

« La società in nome collettivo, la società in accomandita semplice, e la società in accomandita per azioni, esistono sotto una ragione sociale.

• La società anonima e la società cooperativa non hanno ragione sociale, ma sono qualificate con una denominazione particolare o con la designazione dell'oggetto della loro impresa. Questa denominazione o designazione deve essere differente da quella di ogni altra società. »

Chi approva l'articolo fino a questo punto, è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Ora metto ai voti l'emendamento del Senatore Miraglia che riguarda il terzo comma dell'articolo e che è del seguente tenore:

« Le società anzidette costituiscono una personalità giuridica distinta dalle persone dei soci. »

Chi approva questo emendamento, è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Metto ai voti l'ultimo comma secondo il testo ministeriale:

« Le società anzidette costituiscono, rispetto ai terzi, enti collettivi distinti dalle persone dei soci. »

Chi approva questo terzo comma, si alzi.

(Approvato.)

Rileggo l'intero articolo 2 come venne modificato, per metterlo ai voti.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 3.

« I diritti e i doveri dei soci cominciano dalla data del contratto scritto, qualora esso non istabilisca un altro termine, e salve le prescrizioni relative alle società per azioni. »

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. L'Ufficio Centrale all'articolo 3 del progetto ne contrappone un altro, che però non ne è una variante: nell'art. 3 dell'Ufficio Centrale è riprodotto invece con varianti l'art. 177 del progetto ministeriale riguardante le società civili.

In sostanza, quanto all'art. 3 del progetto ministeriale, la Commissione ne proporrebbe la soppressione; e siccome la ragione della soppressione di questo articolo non è fondata sopra dissenso alcuno rispetto all'articolo stesso, ma è fondata in ciò che sulla materia provvede abbastanza l'art. 1707 del Codice civile, il Ministero non ha difficoltà di accettarla.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Quanto all'articolo 3 il quale era stato ed è proposto dall'Ufficio Centrale concernente le società civili e che è l'articolo stesso proposto dal Ministero nelle disposizioni finali, modificato, l'Ufficio Centrale si riserva di riproporlo come emendamento all'articolo del Ministero quando saremo appunto all'esame dell'articolo corrispondente nelle disposizioni finali, salvo allora il determinare quale sarà il posto più opportuno per questa disposizione nel progetto di legge.

Quanto poi all'art. 3 del progetto del Ministero, per le ragioni addotte nella *Relazione*, l'Ufficio Centrale ha creduto di sopprimerlo, e gode che la sua proposta sia accolta dal signor Ministro.

Colgo quest'occasione per dichiarare da quali intendimenti siano state mosse altre consimili modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale. A noi è parso che, quando un articolo di questo progetto di legge dice nè più, nè meno di quello che già sta scritto nel Codice civile, il dirlo qui non solo non giovasse, ma fosse anche nocivo perchè il mettere quella e non altra disposizione poteva far credere che desse non fossero applicabili.

Proponiamo pertanto la soppressione dell'articolo 3.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.**MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.**

Mi è grato di aver udito dall'on. Relatore dell'Ufficio Centrale che l'Ufficio stesso propone di rimandare ad altro luogo e ad altra occasione la discussione della materia che si vuol regolare con quest'articolo; tanto più che il Ministero aveva qualche osservazione da fare intorno ad esso, il quale può riuscire veramente opportuno e concreto, solamente quando si siano approvate le parti della legge che devono precederlo.

Giacchè ho la parola, dirò ancora che, quanto alla soppressione di disposizioni del progetto ministeriale motivata da quelle ragioni che ha tanto giustamente indicate l'onorevole Relatore, il Ministero acconsente a quelle soppressioni ogniqualvolta trovi veramente la superfluità delle disposizioni; le quali spesse volte potrebbero essere non una semplice superfluità, ma un'occasione di dubbio.

All'incontro, se v'ha qualche articolo che, malgrado la sua concordanza co' principi del Codice civile, ci sembri possa riuscire di qualche utilità, allora lo manteniamo; come avverrà fra poco all'articolo 5, di cui l'Ufficio Centrale chiede la soppressione, ma che il Ministero vorrebbe invece fosse mantenuto, per le ragioni che fra poco saranno dette.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, l'art. 3 si riterrà soppresso.

Leggo l'art. 4.

Art. 4.

« Il nuovo socio di una società già costituita risponde, al pari degli altri, di tutti gli obblighi contratti dalla società prima della sua ammissione, ancorchè la ragione sociale sia mutata.

» Il patto contrario non ha effetto rispetto ai terzi. »

È aperta la discussione sopra questo articolo. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi lo approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 5.

« L'associato e il cessionario del socio non

hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse ad essi attribuita. »

L'Ufficio Centrale propone la soppressione di quest'articolo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha già accennato che il Governo è disposto ad accettare tutte le soppressioni che crede giustificate dall'essere le proposte non necessarie, se non intieramente superflue; ma ogni volta che noi crediamo che le disposizioni inserite nel progetto possono avere un'utilità qualunque, ancorchè corrispondano a qualche altra disposizione del diritto civile, allora ci crediamo in dovere di mantenere la nostra proposta per l'utilità sulla quale essa è fondata.

Questo ci sembra accadere nell'art. 5, che diverrà il quarto, di cui la Commissione ha pure proposto la soppressione.

Evidentemente la Commissione fu guidata dalla supposizione, che questo articolo non sia necessario, in quanto che si trova nell'art. 1725 del Codice civile una disposizione, che in qualche modo vi corrisponde. La disposizione del Codice civile è così concepita:

« Art. 1725. Ciascuno dei soci ha facoltà di associarsi, senza il consenso degli altri, una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società; ma non può senza tale consenso ammetterla nella società, ancorchè ne avesse l'amministrazione. »

Questa disposizione non è che una riproduzione in termini più larghi della brevissima regola del diritto romano, la quale diceva, *socii mei socius, socius meus non est*. In altri termini, il socio del socio non fa parte della società.

Ma se questo concetto si trovasse sufficientemente espresso nell'articolo del Codice civile, anche nei rapporti commerciali, non si avrebbe bisogno di riprodurlo nel Codice di commercio. Crediamo però che l'articolo da noi proposto dica qualche cosa di più, esprima in modo più esplicito i rapporti che passano tra questo socio del socio e la società, imperocchè noi vi proponiamo di sancire il

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

seguinte articolo, nel quale noterete che noi nominiamo anche il cessionario del socio:

Art. 5.

« L'associato e il cessionario del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse ad esso attribuita. »

Io intendo benissimo, che per via di ragionamento questa disposizione si può derivare da quella del Codice civile, ma non è men vero che riesce opportuno dichiararlo in modo esplicito, e tanto più conviene mantenere questa disposizione, in quanto ch'è non fu considerata superflua nemmeno nel Codice di commercio che ora è vigente. Ed invero nell'articolo 111 del Codice di commercio voi trovate una disposizione simile a quella che proponiamo di conservare.

Ora, se sparisse da questa legge l'articolo 5, si potrebbe per avventura credere, che essendosi soppresso un articolo che si trova nel titolo delle società commerciali del Codice di commercio, si sia inteso introdurre una qualche innovazione. E siccome questo non è il concetto nostro, nè il concetto dell'Ufficio Centrale, così pregherei l'Ufficio stesso di voler conservare questo articolo.

Sarà forse una soverchia precauzione, ma le precauzioni nelle materie legislative, quando possono evitare qualche dubbio o qualche incertezza, sono degne sempre del legislatore.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A dir vero, s'intendeva dall'Ufficio Centrale sopprimere questo articolo, perchè ci pareva superfluo, ed inoltre non felicemente redatto. Ciò aveva osservato anche la Magistratura. Non era del tutto chiaro, che s'intendesse l'associato del socio: non era nemmeno chiaro, perchè si dicesse piuttosto associato che socio. Quando vogliasi mantenere l'articolo, parrebboni che fosse meglio attenersi alle espressioni classiche della giurisprudenza romana, almeno se non offende letterariamente il parlare di un socio del socio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Governo non ha difficoltà di accettare la mutazione di dettato proposta dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'egregio mio collega del Commercio, di cui il Relatore ha già riconosciuto il buon gusto in fatto di lingua, trova che la mutazione sarebbe acconcia. Io farei solamente preghiera che si volessero usare le parole *il socio del socio*, in luogo di *associato del socio*, e ciò per evitare ogni incertezza.

Senatore EULA. Domando la parola.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Io mi era proposto di sostenere la soppressione di questo articolo conformemente all'opinione manifestata dall'Ufficio Centrale. Ma dopo le spiegazioni date dall'onorevole Ministro Guardasigilli, il quale ha opportunamente ricordato l'articolo 111 del Codice di commercio, pare che tutti siamo d'accordo nella intelligenza dell'articolo 5, che non è una sterile ripetizione dell'articolo 1725 del Codice civile.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Eula.

Senatore EULA. Siccome non mi suona bene all'orecchio l'espressione *socio del socio*, sebbene tolta dal diritto romano, io proporrei anche per togliere le difficoltà esposte dall'onorevole Relatore, che si dicesse: « *Il cessionario e l'associato del socio.* »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Sineo.

Senatore SINEO. Mi rincresce che l'Ufficio Centrale abbia abbandonata la sua proposta di soppressione. Non mi pare sufficientemente giustificato l'intento del Ministero di vietare ai soci in modo assoluto di cedere efficacemente, in tutto od in parte, le loro quote sociali.

Io credo che quando i soci, nella creazione della società, vogliono impedire che si possano cedere le quote, hanno ragione di farlo; ma questo deve risultare dall'atto costitutivo della società. Se trovano che è loro più comodo di riservarsi il diritto di cedere, perchè glielo vietate? In queste cose il vero progresso è la massima libertà. Secondo il vostro progetto, la

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

libertà dei contraenti sarebbe troppo limitata senza giusto motivo. Secondo la legge attuale il socio del socio non è considerato come socio, tuttavolta che ciò non sia concesso dall'atto costitutivo della società. Voi volete andare più in là, sino al punto di proibire che si possa inserire questa facoltà nell'atto costitutivo. Ma a me sembra che non vi sia motivo sufficiente per mettere questo limite alla libertà di contrattazione.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Credo che il discorso dell'onorevole Senatore Sineo avrà pienamente convinto tutti i membri dell'Ufficio Centrale della necessità di spiegarsi chiaramente sul punto che si discute, e di mantenere a tale scopo l'articolo come era stato proposto. L'onorevole Senatore Sineo invoca la libertà, vorrebbe che in nome di essa si lasciasse pienamente libera facoltà ai membri di una società d'introdurre in essa nuovi soci in loro vece anche cedendo ad altri la loro qualità di soci; ma io prego l'onorevole Senatore Sineo di voler riflettere che nel contratto di società domina la confidenza e la fiducia, *socii jure fratrum habentur*; i soci si scelgono fra quelle persone che ispirano mutua fiducia e fra cui dirò anche regna o può regnare una certa benevolenza. Come può dunque essere permesso a qualunque fra i soci di mutare le condizioni del rapporto sociale, di togliersi da una società ed introdurre a piacimento altri individui ignoti e che probabilmente non saranno graditi agli altri soci? Questa considerazione dettava alla sapienza romana il ricordato principio: *socii mei socius, socius meus non est*. Ciò che vale per il socio vale anche per il cessionario, perchè la stessa ragione deve produrre le stesse conseguenze. Le persone dei soci non possono essere mutate senza l'accettazione di tutti i membri della società.

Ma l'onorevole Senatore Sineo colla sua osservazione ci ha fatti avvertiti, che quando si togliesse questa disposizione, può esservi pericolo che il silenzio della legge venga inteso nel senso che abbiasi voluto lasciare ai soci la libertà di sostituirsi altre persone o di cedere ad altri la diretta loro partecipazione alla società.

Questa dichiarazione abbastanza chiara ed esplicita dee persuader tutti coloro che non abbracciano l'opinione dell'onorevole Senatore Sineo, come non l'abbracciamo noi nè l'Ufficio Centrale, a riconoscere non più la sola opportunità, ma la necessità di mantenere questa disposizione e di accogliere come utile non solo, ma altresì come indispensabile, la disposizione che vi abbiamo proposta.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. A me pare che sia tanto conforme a libertà il permettere che si ceda quella porzione di interesse che si ha in una società, come il non imporre poi agli altri compagni un socio il quale possa essere loro incomodo.

Ciò tanto più, per quel carattere di fraternità, di reciproca confidenza, di fiducia personale, che domina in una società. Sta bene, che la quota si possa cedere, ma se con essa si cede la porzione, che ci spetta, non si cede però con essa la qualità di socio. L'Ufficio Centrale pensava superfluo il riprodurre questa disposizione, perchè già sostanzialmente è la stessa del Codice civile.

Tuttavia, in seguito alla fatta considerazione, che viene ad esplicazione di essa, e che trovandosi già nel Codice di commercio, il toglierla potrebbe far credere che ciò accadesse, non già perchè si creda superflua, ma perchè si fosse voluto attenuarne la portata, l'Ufficio Centrale non insiste nel chiedere che sia tolta. Bensì proponiamo che la si modifichi così:

« Il socio del socio e il cessionario del socio, non hanno alcun rapporto giuridico colla società, ecc. »

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io avrei desiderato che l'onorevole Ministro Guardasigilli avesse dichiarato se nella soppressione di alcune parole di questo articolo, desidera che sieno soppresse anche le ultime: *in ragione della quota d'interessi ad essa attribuita*. Se queste ultime parole non si leggono nell'articolo 111 del Codice di commercio, corrispondono però all'articolo 1725 del Codice civile.

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

PRESIDENTE. Fa ella una proposta specifica?

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la soppressione di queste parole.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'egregio Relatore dell'Ufficio Centrale ha riparato ad una ommissione. Qui mi trovo d'accordo col l'Ufficio Centrale, ma l'aggiunta di cui si tratta, non è del Ministero; essa fu proposta dalla prima Commissione che compilò il progetto preliminare di Codice di commercio, della quale era uno dei membri più autorevoli l'onore. Senatore Corsi. Io credo che assai opportunamente sia stata fatta quest'aggiunta, la quale è in piena armonia coi principi generali che si trovano sanciti nel Codice civile.

Ciò venne già osservato dall'onorevole Relatore, e perciò prego l'onorevole Senatore Miraglia di voler fermare la sua attenzione sull'articolo 1725 del Codice civile, e sono certo ch'egli scorderà quell'aggiunta non ad altro essere diretta, che a mettere in questa materia il diritto commerciale in pieno accordo col diritto civile laddove evvi identità di ragione.

Senatore **BERETTA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **BERETTA.** Ho chiesto la parola per proporre un lieve emendamento.

Secondo quest'articolo pare che il cessionario non possa mai in nessun caso aver rapporto giuridico colla società, e quindi non essere mai considerato come un altro socio.

Con questo mezzo pare a me che si renda assai difficile che un socio, massime nelle società in accomandita, possa trovare un cessionario della sua quota, mentre sarebbe invece nell'interesse generale della società che questo potesse avvenire.

Si disse: ma i soci vengono accettati per la fiducia del loro nome; mi pare peraltro che si possa a questo rispondere, prescrivendo che debba essere il cessionario riconosciuto dalla società, e che quando il cessionario è riconosciuto debba diventare un vero socio effettivo.

Proporrei quindi che si dicesse: « Il socio del socio ed il suo cessionario non riconosciuto dalla società, non avrà, » ecc. Il resto come nel testo.

Senatore **CABELLA.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **CABELLA.** Io veramente credevo che si fosse accettata la soppressione proposta dall'Ufficio Centrale, ma poichè non è accettata, fo osservare che approvandosi qui l'articolo, esso non sarebbe al suo posto. Sarebbe piuttosto il caso di pensarvi allorchè si parlerà delle disposizioni speciali alle società in nome collettivo o in accomandita semplice.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **LAMPERTICO, Relatore.** Io prego gli onorevoli Senatori Beretta e Cabella a non insistere nelle loro proposte.

Quanto all'osservazione fatta dall'onorevole Beretta, certamente non v'ha dubbio, che quando il cessionario venga riconosciuto dalla società abbia con essa rapporto giuridico, ma il dirlo è superfluo, appunto come cosa che non può sollevare difficoltà.

Quanto poi all'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Cabella che qui non è il posto di un articolo come questo, io lo pregherei di desisterne in questo senso, che l'articolo parla di quota d'interesse e non di azione, quindi evidentemente si riferisce a quelle società in cui ha luogo la quota, la partecipazione e non l'azione, che s'intendè da sè, che possa di mano in mano liberissimamente e, senza bisogno del riconoscimento della società stessa, trasferirsi. Specialmente dopo che si è eliminata dalla nozione delle società anonime la quota, mi pare tolto ogni equivoco che l'articolo possa intendersi applicabile ad una società anonima.

Limitandomi alle modificazioni che parmi già consentite dal signor Ministro, a nome dell'Ufficio Centrale prego il Senatore Beretta di lasciare l'articolo come è, e il Senatore Cabella di lasciarlo dove sta.

Senatore **BERETTA.** Ritegno le dichiarazioni che fa l'Ufficio Centrale che si possa essere certi che il cessionario, una volta che è riconosciuto, è considerato come vero socio, io abbandonerei il mio emendamento.

Ma domando, o me ne appello al Senato, se quest'articolo non lo possa mettere in dubbio, dicendo *il cessionario del socio non ha alcun rapporto giuridico colla società?* Se, per esempio, nell'atto costitutivo della società sono nominati quattro o cinque individui, nessun

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

altro fuori di quei quattro o cinque potrà mai essere considerato vero socio di quella società, ma sarà sempre un semplice cessionario del socio.

Secondo quest'articolo il cessionario non avendo alcun rapporto giuridico colla società, mi appello al giudizio dei legali che in tanta copia sono nel seno del Senato, se si possa ritenere che quando il cessionario è riconosciuto dalla società, sarà considerato come vero socio.

Senatore CORSI T. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CORSI T. Per tranquillizzare l'onorevole Beretta credo opportuno di fargli avvertire due cose: in primo luogo che questa sostituzione non sarebbe possibile in molti casi senza che veramente vi fosse il consenso dei soci. Per esempio, nelle società collettive potrebbe egli essere permesso, quando io mi associa con uno nel quale ho fiducia e che ha certi capitali, ch'egli mi venisse a dire un giorno: sappiate che io ho ceduto la mia quota d'interessi a Tizio, e questo Tizio non avesse più nè la mia fiducia nè i capitali che aveva il socio precedente? Questo non sarebbe certamente ammissibile.

Seconda osservazione: se questo potesse avvenire pel consenso dei soci, la società sarebbe mutata di fronte ai terzi, avrebbe subita una modificazione sostanziale; ne verrebbe perciò la necessità di fare perfino una nuova pubblicazione per avvertire il pubblico che non è più Tizio il mio socio, ma che è Caio, una persona diversa. Lo stesso si dica degli accomandatari delle società in accomandita. Non può essere permesso di variare la società col sostituire un'altra persona nella quale, l'altro accomandatario ed il pubblico non possano avere la stessa fiducia; nè avere essa gli stessi capitali che aveva il socio precedente.

Vede dunque l'onorevole Senatore Beretta da questi esempi che, senza il consenso degli altri soci, non sarebbe mai possibile di fare la cessione. Quando poi questo consenso vi è, egli è chiaro che nella maggior parte dei casi si fa quasi una società nuova, si fa una variazione sostanziale agli accordi che si erano stabiliti per la prima costituzione della società, e che quindi nella cessione dei diritti sociali, il consenso dei soci è necessario, ed avrebbe l'effetto che hanno le modificazioni consentite da

tutti i soci, di variare cioè sostanzialmente la società, che sarebbe quanto dire, fare una società nuova. Egli può star quindi tranquillo che quando vi sia il consenso di tutti i soci, il cessionario di un socio può essere perfettamente accolto nella società, salvo però lo adempimento delle forme che sarebbero indispensabili per la trasformazione che il di lui intervento portasse nella costituzione originaria della società.

Senatore BERETTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERETTA. Sono perfettamente di accordo con l'onorevole Senatore Corsi e non faccio ulteriori osservazioni.

Senatore SINEO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore SINEO. L'onorevole Relatore non ha trattata la questione sotto il punto di vista da me accennato.

Io non ho preso a sostenere che, in qualunque caso, il cessionario dal socio debba sempre essere considerato come socio. Opino soltanto che questa materia debba essere retta essenzialmente dai patti sociali. Da questi debbe dipendere l'impedire che possa essere imposto ad una società un membro attivo che non sia gradito dagli altri soci. Ma questo, che nelle Società collettive sarebbe un grandissimo inconveniente, lo è molto meno nelle società in accomandita.

Nelle società in accomandita ogni socio accomandante non ha altro obbligo che di rappresentare un dato capitale, versato il quale, non gli si può più chiedere nulla, nè egli può prendere una ingerenza incomoda agli altri soci.

Ora, bisogna vedere se, quando si costituisce una società in accomandita semplice (e domando l'attenzione dell'Ufficio Centrale specialmente su questo) dovete andare fino al punto di proibire, di rendere nullo un atto costitutivo di società in accomandita, solo perchè i soci si sono riservati il diritto di cedere la loro quota?

Se volete che, quando non c'è patto, si supponga il divieto, non ci sarà gran male, perchè chi non vuole il divieto lo può impedire col patto espresso. Ma il vietare che si costituisca una società in accomandita semplice

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 APRILE 1875

colla facoltà ai singoli accomandanti di cedere le loro quote, mi pare non ragionevole.

PRESIDENTE. Ella non fa una proposta specifica?

Senatore SINEO. È una semplice osservazione.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAMPERTICO, *Relatore*. Rispondo alla domanda che mi fa l'onorevole Senatore Sineo quanto alle società in accomandita.

L'accomandita semplice oggi costituisce essa medesima una società, e soci sono gli accomandanti.

Sta quindi anche per l'accomandita la considerazione generale che abbiamo fatto prima, cioè: libertà piena di cedere la quota, ma non libertà di trasferire il diritto di socio. Tra gli accomandanti e gli accomandatari vi sono sempre dei rapporti reciproci; e dacchè questi rapporti ci sono, non può all'accomandatario essere indifferente che come accomandante sia socio uno piuttosto che un altro. Quindi anche per l'accomandita vale la teoria che ho cercato d'esprimere prima e che si ispira dal sentimento stesso da cui è animato l'onorevole Senatore Sineo, la libertà; libertà nel socio di cedere la quota, perchè ciò non fa male ad alcuno, libertà negli altri di non accettare un socio nuovo, che loro può anche non piacere.

Quindi io insisterei per mantenere l'articolo come fu modificato d'accordo col Ministero.

PRESIDENTE. Se non si fanno ulteriori osser-

vazioni rileggerò l'articolo 5 come venne modificato per metterlo ai voti.

Art. 5.

« Il socio del socio e il cessionario del socio non hanno alcun rapporto giuridico colla società; partecipano soltanto agli utili ed alle perdite spettanti al socio, in ragione della quota d'interesse ad essi attribuita. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

L'ordine del giorno per la tornata di domani è il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Istituzione delle Casse di risparmio postali;
Disposizioni preservativo dalla *Doryphora*, insetto dannoso alle patate, ed estensione della legge 24 maggio 1874 preservativo dalla *Philoxera*;

Cessione di beni alla Provincia di Palermo a titolo di dotazione della Colonia agricola di San Martino della Scala presso Palermo.

Alle due: Seduta pubblica per la discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Disposizioni sulle Società e sulle Associazioni commerciali;
2. Aumento della tassa di registro dovuta sulle mutazioni immobiliari a titolo oneroso.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).